



Comune di Valle Salimbene

PROVINCIA DI PV

CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE – 11306/PROV. DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.5 DEL 19/03/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ ASM PAVIA SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI.

L'anno **duemilaventicinque** addì **diciannove** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Canato Matteo - Sindaco	Sì
2. MONIZZI STEFANIA - Vice Sindaco	Sì
3. GABETTA CRISTINA - Consigliere	Sì
4. VERDI MATTEO - Consigliere	Sì
5. FUCCI DANIELE - Consigliere	Sì
6. MINASI PAOLO - Consigliere	Sì
7. PONZE' RICCARDO - Consigliere	Sì
8. BRENGOLA LOREDANA - Consigliere	Sì
9. Bergamaschi Gianmarco - Consigliere	No ingiust
10. ZANABONI RICCARDO - Consigliere	Sì
11. COTTA RAMUSINO ANGELO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa alla seduta il Ragionier Viola

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DOTT.SSA SARTORI MICHELA MONICA SILVIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Canato Matteo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA SOCIETÀ ASM PAVIA SPA DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI.

Il Sindaco relaziona sulla convenienza economica e sociale della scelta del modello organizzativo dell'in house providing, proponendo una durata dell'affidamento di sette anni e illustrando le modalità di gestione del servizio di cui trattasi ritenute dall'Amministrazione vantaggiose per la collettività.

II CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e ss.mm.ii.);
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli artt. 7 e 23 comma 5;
- il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201, Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare riferimento all'art. 14, all' art. 17, commi 1,2,3, e all'art. 19;
- gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", parte quarta *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*;

PREMESSO CHE:

- il Comune di Valle Salimbene partecipa, in qualità di socio, alla società denominata ASM Pavia Spa con sede in Via Donegani 7-21 a Pavia;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2014 si è provveduto all'affidamento del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ad ASM Pavia S.p.a, giusto contratto stipulato in data 20.01.2015 e registrato il 30.04.2015 al n. 9 serie I all'Agenzia delle Entrate dipartimento provinciale di Pavia – ufficio territoriale di Corteolona;
- nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per addivenire ad un nuovo affidamento, al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana, il cui espletamento è all'evidenza essenziale per la collettività e non può pertanto essere sospeso, si è provveduto, con successivi provvedimenti della Giunta Comunale, alla proroga dell'affidamento alla società in house ASM Pavia S.p.a.;

CONSIDERATA la necessità di procedere ad un nuovo affidamento della gestione del servizio di igiene urbana e servizi complementari, confermando la scelta del modello organizzativo dell'in house providing, in base a una rinnovata analisi delle necessità e delle esigenze degli utenti;

CONSIDERATO CHE l'art. 14 "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" del D.Lgs. 201 del 23.12.2022 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"* dispone che: *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un*

numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";*

PRESO ATTO CHE:

- il servizio di igiene urbana, riconducibile nell'ambito dei servizi pubblici locali (servizi di interesse economico generale secondo l'accezione europea), riveste una particolare importanza per l'impatto che ha sulla qualità della vita dei residenti delle aree interessate al servizio, e che l'affidamento in house, laddove consentito dalla legge, risulta essere un prezioso strumento a disposizione della Amministrazione per esercitare un'influenza determinante su decisioni e obiettivi strategici, mediante i poteri di vigilanza, direttiva, nomina e revoca degli amministratori;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione affidataria del servizio, di disporre di uno strumento agile ed efficace per modificare, anche in corso d'opera, il servizio svolto, adattandolo alle mutevoli esigenze del territorio con costi verificabili e sempre sotto controllo;
- per quanto stringente possa essere il rapporto contrattuale con un soggetto terzo rispetto l'Amministrazione comunale, l'assenza di terzietà insita nel rapporto in house consente di meglio garantire i risultati che si intendono raggiungere secondo un comune progetto;
- gli strumenti che l'affidamento in house mette a disposizione consentono:
 - a) l'immediato accesso ai dati aziendali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nel servizio,
 - b) il controllo di tutte le fasi esecutive del servizio, dalla preparazione alla rendicontazione,
 - c) la modifica in tempo reale delle modalità di esecuzione del servizio a fronte di emergenze, mutate esigenze e condizioni del mercato dello smaltimento dei rifiuti,
 - d) la possibilità di coordinare attività di educazione alla raccolta differenziata già attuate in passato dalla Società;
 - e) la possibilità di determinare l'attività programmatica e propositiva della Società, indipendentemente dalle quote di partecipazione;
 - f) ricorrendo a procedure a evidenza pubblica che vincolano le parti a un contratto difficilmente modificabile, tali attività non sarebbero proponibili senza ulteriori aggravii per il Comune.

CONSIDERATO inoltre che:

- l'art. 14 ed il Protocollo 26 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea danno ampia autonomia agli stati membri e non impongono l'applicazione d'un particolare modello gestionale per i "servizi di interesse generale";
- applicando il diritto comunitario, le amministrazioni locali possono:
 - 1- con contratto d'appalto o di concessione, commissionare i servizi a privati selezionandoli con gara;
 - 2- instaurare rapporti di partnership pubblico-privato, selezionando con procedura ad evidenza pubblica l'imprenditore privato;
 - 3- "auto-produrre" in economia i servizi;
- il modello dell'"in house providing" appartiene a quest'ultima opzione: l'autoproduzione dei servizi; come precisato, tali modelli gestionali sono previsti dal diritto comunitario per "servizi di

interesse generale”, quindi per i servizi “rivolti alla collettività”. Gli stessi modelli gestionali possono essere applicati per la produzione dei “servizi strumentali”, i servizi rivolti alla stessa pubblica amministrazione, che indubbiamente sono meno rilevanti rispetto ai servizi di interesse generale”;

- l’art. 34, comma 20, del DL 179/2012 in vigore dal 20 ottobre 2012, convertito nella legge 221/2012, prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;

DATO ATTO che i principi sopra riportati vengono ribaditi, per quanto riguarda gli affidamenti “in house providing” dall’art. 7 D.Lgs. 36/2023 che recita:

1. *Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.*
2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.*
3. *L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.*

EVIDENZIATO CHE, secondo le disposizioni dell’ordinamento europeo recepite dalla normativa nazionale, l’affidamento in house è sempre possibile quando l’Amministrazione aggiudicatrice esercita:

- a) congiuntamente con altre Amministrazioni aggiudicatrici un controllo sulla persona giuridica partecipata analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l’80% dell’attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle Amministrazioni aggiudicatrici di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

DATO ATTO CHE:

- ASM Pavia S.p.A. presenta le caratteristiche in house pienamente coerente con i principi di derivazione comunitaria in materia;
- detta società è munita di tutti i requisiti elencati dall’art. 16 del d.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., per poter procedere ad affidamenti in house; infatti, lo Statuto della società stabilisce:

1. agli artt. 3.2 comma c - 4 - 5 - 6, le modalità di esercizio del controllo analogo in forma congiunta da parte dei soggetti pubblici soci;
2. all'art. 3.2 comma b, che oltre l'80% del fatturato debba, obbligatoriamente, derivare dallo svolgimento di compiti affidati alla società dagli enti pubblici soci;
3. all'art. 3.2 comma a, che i soci possano essere esclusivamente persone giuridiche di diritto pubblico;

RITENUTO, con riferimento all'art. 4 del D. Lgs 175/2016, che la partecipazione in ASM Pavia Spa da parte del Comune di Valle Salimbene sia coerente con il disposto del comma 1 del citato articolo in quanto la società ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e sicuramente le attività di cui all'oggetto sociale di ASM Pavia Spa sono da inquadrarsi nella produzione di un servizio di interesse generale quale è, senza dubbio, il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nella sua interezza;

VISTO il "Disciplinare tecnico per il servizio di igiene urbana nel Comune di Valle Salimbene" presentato dalla società ASM Pavia Spa, che contiene le specifiche operative ed economiche nonché le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio;

RIBADITO CHE:

- che l'art. 17 del D.Lgs 201/2022 gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;
- il succitato comma 2 dell'art. 7 del Codice dei contratti richiede un onere motivazionale aggravato della decisione di ricorrere all'in house, che presuppone lo svolgimento d'una indagine comparativa che possa dimostrare sia la convenienza economica che sociale dell'affidamento diretto;
- i servizi in esame sono reperibili, in regime concorrenza, sul mercato, pertanto trova applicazione il comma 2 dell'art. 7 del Codice dei contratti;

VISTA la relazione illustrativa e sulla sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house redatta dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 201/2022 e dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2023, in cui si evincono i vantaggi economici e per la collettività dell'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a ASM Pavia Spa;

PER QUANTO CONCERNE i "vantaggi per la collettività", si registra quanto segue:

- la società affidataria, interamente di proprietà pubblica, è un soggetto pubblico senza finalità lucrative, ma ispira la gestione al pareggio del bilancio (ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto), al contrario del comune imprenditore privato che opera sul libero mercato;
- la società, in quanto soggetto pubblico, si prefigge numerose finalità meritevoli di pubblico interesse di tutela e salvaguardia del bene pubblico, che l'imprenditore privato operante sul mercato (e quindi costretto a generare l'utile d'impresa) non potrebbe perseguire (se non marginalmente per scopi filantropici);
- tra le attività di "pubblico interesse", l'art. 2 dello Statuto della società elenca:
 - servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;

- produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- è di tutta evidenza che affidamenti in house, dal comune socio alla società consentono alla medesima di disporre di risorse utili al perseguimento delle suddette finalità, senza mirare all'utile d'impresa;
- i poteri di intervento e di controllo consentono adeguamenti, anche in itinere, delle condizioni di svolgimento dei servizi alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- ciò consentirà al comune di conseguire standard qualitativi e di efficienza superiori, rispetto al ricorso al libero mercato;

ATTESO che la predetta relazione esplicita le ragioni della convenienza economica mediante affidamento in house providing per la comunità amministrata anziché l'utilizzo di forme alternative e della sostenibilità della scelta in termini di costo opportunità per l'ente;

RITENUTO congruo, in considerazione degli interventi affidati nel predetto contratto e dei loro riflessi di natura economica, patrimoniale e finanziaria, nonché degli investimenti necessari, prevedere una durata del Contratto di servizio corrispondente ad anni 7 (sette)

VALUTATA:

- la convenienza a procedere all'affidamento in house del servizio di igiene urbana ad ASM Pavia S.p.A., in relazione a quanto esposto nella relazione allegata, da cui risulta che la proposta della predetta società risulta congrua economicamente, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, per le motivazioni ivi rappresentate anche in termini di "benefici per la collettività";
- l'opportunità di procedere all'affidamento in house del servizio di igiene urbana e servizi complementari a ASM Pavia S.p.a., in quanto soggetto a capitale interamente pubblico, che opera in ottica di massima efficienza, efficacia ed economicità, con possibilità di incidere in modo rilevante sia sugli aspetti di qualità, strettamente connessi alla qualità della vita dei cittadini e dell'ambiente, sia sugli aspetti economico-finanziari, sia nel breve che nel medio e lungo periodo;

VISTO l'allegato schema di "Contratto di servizio per il servizio di igiene ambientale nel Comune di Valle Salimbene";

RITENUTO pertanto di affidare la gestione del servizio di igiene ambientale e dei servizi complementari nel Comune di Valle Salimbene ad ASM Pavia S.p.A. secondo il modello c.d. "in house providing", per la durata di 7 (sette anni)

RILEVATO CHE ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, il contratto di servizio sarà stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento dei servizi in oggetto è individuato nel Responsabile del Servizio Tecnico;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione della presente deliberazione, ex art.42, c.2 D.Lgs 267/2000 (organizzazione dei servizi pubblici);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, allegati al presente atto;

VISTO il parere positivo rilasciato dall'Organo di revisione ed allegato al presente atto;

AD UNANIMITÀ di voti resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera e qui si intendono richiamate;
- 2) **DI APPROVARE** la relazione illustrativa e sulla sussistenza dei requisiti per l'affidamento in house del servizio di igiene ambientale e servizi complementari nel Comune di Valle Salimbene, redatta del Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 *"Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"*, allegata alla presente deliberazione quale parte essenziale ed integrante, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- 3) **DI AFFIDARE**, per le motivazioni esposte in narrativa, la gestione del servizio di igiene ambientale e dei servizi complementari nel Comune di Valle Salimbene ad ASM Pavia S.p.A. secondo il modello c.d. *"in house providing"*, per la durata di 7 (sette) anni;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di *"Contratto di servizio per il servizio di igiene ambientale nel Comune di Valle Salimbene"* che si allega in bozza alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, dando mandato alla Giunta ed al Sindaco, nonché ai Responsabili della struttura comunale competenti per materia, nel rispetto delle reciproche prerogative e responsabilità, a che sia approvato e sottoscritto il Contratto di servizio tra il Comune di Valle Salimbene ed ASM Pavia S.p.A., nel rispetto di quanto deliberato e dei principi in materia di *in house providing*;
- 5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs 23 dicembre 2022, n. 201, il contratto sarà stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'ANAC;
- 6) **DI STABILIRE** che il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei servizi di cui trattasi è il Responsabile del Servizio Tecnico a cui è demandata l'approvazione e la sottoscrizione in forma pubblico - amministrativa del contratto di servizio tra il Comune ed ASM Pavia S.p.A nonché l'adozione di ogni atto conseguente;
- 7) **DI STABILIRE CHE** il contratto verrà rogato in forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale;

- 8) **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente nonché, con effetto di pubblicità legale, per quindici giorni consecutivi all'Albo pretorio on line, nel sito web istituzionale, accessibile al pubblico, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 32, commi 1 e 5, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;

Successivamente, il Consiglio Comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il procedimento, volendo avviare quanto prima la gestione dei suddetti servizi in house providing,

AD UNANIMITÀ di voti resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Canato Matteo

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
DOTT.SSA SARTORI MICHELA MONICA
SILVIA
